



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE RISORSE
UFFICIO AFFARI GENERALI
E SERVIZI LEGALI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261543-533-526
Fax 0161219381
Email: affarigiuridici@unipmn.it

Allegato A

**DR rep. n. 124/2021
Prot. n. 12457 del 1.2.2021**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI EDITORIALI PER LA PUBBLICAZIONE DI OPERE SCIENTIFICHE

ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le condizioni e le procedure per la pubblicazione, la vendita e la diffusione, anche on-line, di opere scientifiche inedite ed originali quali libri, ricerche, lavori e ogni altro scritto elaborato nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per la cui pubblicazione o commercializzazione si impieghino fondi del bilancio dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (sia per pubblicazioni di Ateneo, sia per pubblicazioni di strutture dell'Ateneo).
2. Le pubblicazioni finanziate con fondi esterni al bilancio dell'Università soggetti a rendicontazione saranno sottoposte alle regole previste dal soggetto finanziatore.
3. Il presente Regolamento intende affermare il principio, previsto dall'art. 2 comma 4 dello Statuto, della libertà di accesso alla letteratura scientifica nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale.
4. L'Università promuove l'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata da fondi pubblici.
5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le pubblicazioni su riviste.

ART. 2 – Opere create e pubblicate in nome dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale nell'ambito e nell'interesse dell'istituzione nel suo complesso

1. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale è titolare *ab origine* di tutti i diritti d'autore in relazione alle opere create e pubblicate in suo nome, nell'ambito o nell'interesse dell'istituzione nel suo complesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare l'approvazione del contratto di edizione, che sarà sottoscritto dal Rettore, e delle spese per la pubblicazione, che graveranno sul bilancio dell'Università.

ART. 3 – Opere create da personale strutturato e non strutturato nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ateneo e che l'Università ritiene meritevoli di diffusione

1. Le strutture universitarie, previa delibera favorevole dell'organo competente e con oneri economici a carico delle stesse, possono contribuire, in tutto o in parte, alle spese



per la pubblicazione di opere scientifiche. Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della struttura.

2. E' ammessa la pubblicazione con oneri a carico della struttura delle opere create da dipendenti dell'Ateneo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, o da personale non strutturato che riveste una delle seguenti posizioni:
 - titolari di borse di studio o assegni di qualsiasi tipo presso l'Ateneo;
 - beneficiari di posti di dottorato di ricerca o di specializzazione presso l'Ateneo;
 - docenti emeriti e onorari dell'Ateneo;
 - docenti dell'Ateneo in quiescenza.
3. Per il personale non strutturato il rapporto a vario titolo intrattenuto con l'Ateneo non deve essersi concluso da più di un anno.
4. Nel caso di opere collettive o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 siano autori di parti di opere il finanziamento da parte della struttura universitaria alla pubblicazione sarà riconosciuto in proporzione al contributo apportato. Non saranno considerate come "parti di opera" la prefazione, l'introduzione e simili.
5. La cessione del diritto di sfruttamento economico dell'opera all'Università, nella misura minima necessaria per coprire il contributo erogato dall'Ateneo per la pubblicazione, è condizione indispensabile per l'assunzione dell'onere di spesa. Tale cessione dovrà risultare dal contratto di edizione nella misura necessaria a far rientrare l'Università della somma erogata.
6. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale destina i fondi derivanti da tale cessione alla struttura di appartenenza dell'autore o degli autori (se diverse, in proporzione all'entità dei diritti dei diversi autori).
7. Sarà in ogni caso possibile prevedere nel contratto di edizione la rinuncia al compenso da parte dell'autore ed eventualmente della struttura universitaria interessata relativamente all'edizione per la quale viene stipulato il contratto, se la pubblicazione risponde a ragioni di pubblico interesse o fini istituzionali connessi alla diffusione dell'opera.
8. Sulle opere realizzate ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente regolamento è fatto salvo il diritto dell'autore nei confronti dell'editore di depositare l'opera nell'Archivio istituzionale della Ricerca (IRIS).

ART. 4 – Criteri di qualità

1. L'erogazione del contributo economico a sostegno della pubblicazione è comunque subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti di qualità:
 - a. La pubblicazione dovrà avere carattere scientifico ed essere dotata di ISBN e/o ISSN;
 - b. La pubblicazione dovrà essere collocata presso editori o collane di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari, a meno che queste siano già sottoposte a valutazione da parte di revisori esterni.
2. Qualora l'editore non utilizzi procedure di valutazione delle pubblicazioni, le stesse verranno sottoposte alla valutazione di un comitato scientifico nominato dal Rettore e composto da almeno n. due membri afferenti alla medesima area scientifica, scelti tra almeno due dipartimenti di afferenza diversi.
3. Il comitato scientifico rende pubblica sul sito di Ateneo la procedura di valutazione delle pubblicazioni di cui al comma 2.



ART. 5 – Contratto di edizione

1. La pubblicazione di opere di cui agli articoli 2 e 3 può essere finanziata con fondi dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale soltanto con la stipula di un contratto di edizione.
2. Il contratto di edizione delle opere deve regolare esaustivamente tutti gli aspetti tecnici ed economici della pubblicazione e in particolare deve prevedere:
 - a) La formula contrattuale (se per edizione o a termine);
 - b) Il termine di consegna dell'opera dall'autore all'editore e il termine entro il quale la pubblicazione va eseguita da parte dell'editore;
 - c) La descrizione tipografica dell'opera (formato del volume, numero di pagine, numero di sedicesimi, tipo di carta, tipo di legatura, tipo di copertina, tipo di stampa, ecc...);
 - d) La tiratura minima per le opere di stampa;
 - e) Il prezzo di copertina;
 - f) Il numero delle copie cedute gratuitamente all'Università, delle quali almeno una deve essere destinata alla biblioteca della struttura universitaria interessata;
 - g) Le modalità di divulgazione e distribuzione dell'opera nonché quant'altro previsto dalla legge e dagli usi in materia.
3. Il contratto dovrà altresì disciplinare chiaramente e analiticamente i costi complessivi dell'edizione, specificando in particolare i costi di stampa e pubblicazione, il contributo a carico dell'Università nonché eventualmente quello a carico di terzi.
4. Per la scelta dell'Editore si rinvia a quanto stabilito nel vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e a quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 6 – Contratto di edizione per la pubblicazione di una collana

1. Il contratto di edizione di una collana concerne la pubblicazione di una serie di volumi, su iniziativa della medesima struttura universitaria, con lo stesso editore, in un arco di tempo e per un numero di copie prestabilite. Il contratto di edizione dovrà prevedere la fornitura alla struttura di riferimento di almeno due copie di ciascuno dei volumi pubblicati.
2. Il Consiglio della struttura sui cui fondi grava il contributo alla spesa dovrà deliberare la creazione della collana, individuare i membri del Consiglio che ne cureranno gratuitamente la direzione scientifica e ne avranno la totale responsabilità
3. La pubblicazione del contributo all'interno della Collana è sottoposta alla valutazione anonima da parte del Comitato Scientifico composto da studiosi, di volta in volta individuati a cura della direzione scientifica della Collana, con tempi e modi determinati dalla stessa.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento, in quanto applicabili.

ART. 7 – Uso del nome e del logo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale su opere pubblicate con il contributo economico dell'Università

1. Le pubblicazioni realizzate con il finanziamento da parte dell'Università dovranno riportare in opportuna evidenza che l'opera è stata pubblicata con il contributo



dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; l'indicazione sarà seguita dal riferimento alla struttura universitaria che abbia eventualmente contribuito in tutto o in parte con fondi del proprio bilancio alle spese di pubblicazione (esempio di dicitura: L'opera è stata pubblicata con il contributo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale - Dipartimento di). La citazione potrà essere eventualmente seguita dall'indicazione del progetto scientifico di riferimento.

2. Qualora sia tipograficamente possibile, le pubblicazioni dovranno altresì riportare il logo dell'Ateneo.

ART. 8 – Entrata in vigore e rinvio alla normativa

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto rettorale.
2. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.